



COMUNE DI POLESSELLA

Provincia di Rovigo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI POLESSELLA PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022 - CIG: ZB32A05E65

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di consulenza e intermediazione (brokeraggio) in materia assicurativa, a favore del Comune di Polesella (in seguito denominato Comune), da parte di soggetto idoneo (in seguito denominato "Broker"), ai sensi del D. Lgs.vo n. 209 dello 07/9/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP e nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs.vo n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti) e s.m.i.

2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker, con mezzi propri e con propria organizzazione, delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale ma non esaustiva:

RISCHIO ASSICURATIVO

- a) identificazione, analisi e valutazione periodica (cadenza almeno quadrimestrale) dei rischi in capo al Comune e delle relative coperture assicurative;
- b) indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
- c) analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti.
- d) verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie.

PROGRAMMA ASSICURATIVO

- a) predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive esigenze del Comune;
- b) collaborazione, assistenza e supporto nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'affidamento;
- c) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo nonché di quelli per i quali il pagamento è avvenuto da parte dell'ente in caso di franchigie;
- d) comunicazione degli importi dei premi assicurativi in scadenza e dei termini di pagamento, con preavviso di almeno 60 giorni;
- e) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del comune, eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare l'ente;
- f) consulenza e assistenza agli uffici preposti del Comune per l'effettuazione dell'inventario (valorizzazione) ai fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune stesso, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi, analisi e valutazione dei rischi anche con riguardo alla tutela di beni storici e artistici con particolare riferimento all'attività di individuazione dei "beni pregevoli" ex legge 1089/39;



COMUNE DI POLESILLA

Provincia di Rovigo

□ SINISTRI

- a) assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- b) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi; in questo ambito, si richiede l'assistenza alla realizzazione di un servizio di gestione interna dei sinistri in franchigia e l'assistenza, quando necessario, all'interno dello stesso;
- c) valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate comprese quelle in franchigia), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- d) analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- e) formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri;
- f) assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri del comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- g) monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche.

□ GARE

- a) collaborazione, assistenza e supporto nel collocamento delle coperture assicurative ed, in particolare, nella elaborazione dei bandi, dei capitolati e delle lettere d'invito da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto, assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte pervenute, anche mediante apposita modulistica e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;
- b) fornitura agli uffici preposti del Comune di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;
- c) predisposizione di apposita relazione dettagliata e debitamente sottoscritta in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte.

□ ASSISTENZA/CONSULENZA

- a) assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di affidamento;
- b) consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione;



COMUNE DI POLESSELLA

Provincia di Rovigo

- c) consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs 626/94 così modificato dal D.Lgs 81/2008 e smi, D.Lgs 106 del 3 agosto 2009;
- d) consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che il comune vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
- e) consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni del comune (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile a carico dei locatari).

FORMAZIONE DEL PERSONALE

- a) attività di formazione e informazione del personale del Comune, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, anche in via indiretta, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti alla gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo, con cadenza almeno semestrale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
- b) attività di informazione e aggiornamento del Comune, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'ente pubblico.

ART. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio oggetto dell'appalto avrà **durata triennale**, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

L'affidamento, previo apposito provvedimento del soggetto appaltante, potrà essere **rinnovato**, almeno 60 giorni prima della sua scadenza, per **altri due anni**, agli stessi patti e condizioni o a condizioni più vantaggiose per il Comune.

L'affidamento cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

ART. 4 - RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

A titolo indicativo si forniscono le seguenti informazioni circa le polizze attualmente in essere:

TIPO POLIZZA	SCADENZA	PREMIO ANNUO LORDO
RCT/RCO (comprensiva della RC patrimoniale)	31/12/2019	€ 18.014,95
Tutela Legale	31/12/2020	€ 3.500,00
All risks Incendio	31/12/2019	€ 8.875,00
Infortuni Cumulativa	31/12/2019	€ 615,00



COMUNE DI POLESSELLA

Provincia di Rovigo

Libro matricola globale	31/12/2019	€ 4.861,00
Kasko Km enti pubblici	31/12/2020	€ 900,00
TOTALE PREMI LORDI		€ 36.765,95

Il Broker accetta espressamente l'acquisizione del portafoglio relativo alle suddette polizze. Il Broker è tenuto a collaborare alla gestione delle polizze assicurative in essere a partire dalla data di decorrenza dell'esecuzione delle prestazioni.

Detta collaborazione include, senza alcun onere aggiuntivo specifico per il Comune, la gestione dei sinistri denunciati prima dell'inizio dell'affidamento di cui al presente Capitolato e non ancora chiusi, nonché la gestione dei sinistri occorsi ma non ancora denunciati alla data di decorrenza dell'affidamento. Il Broker entrante è pertanto tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, assumendosi l'impegno di collaborare con il Broker, con affidamento in scadenza, per un completo ed efficace trasferimento delle competenze, in conformità ai principi della deontologia professionale.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale del supporto del Broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, per altro non vincolante per il Comune;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio;
- inserire la "clausola broker" nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.

ART. 6 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune stesso;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker dovrà:

- svolgere il servizio nell'interesse del Comune nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, i rischi allo stesso connessi nonché gli oneri derivanti, per tutta la durata dell'affidamento. In considerazione della tipologia di servizi oggetto di contratto non si darà corso alla revisione dei prezzi;



COMUNE DI POLESSELLA

Provincia di Rovigo

4. collaborare attivamente con il referente comunale del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e dei contratti assicurativi;
5. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici;
6. mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
7. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente capitolato;
8. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
9. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.;
10. mettere a disposizione dell'Ente propri incaricati qualificati quali: un Responsabile del servizio dipendente o collaboratore dell'affidatario che dovrà essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS, di cui all'articolo 109 del D.lgs. 209/2005, che oltre a possedere significativa esperienza nel settore assicurativo e specifica esperienza nei rapporti con PA., sarà specializzato in particolare nella gestione dei servizi oggetto del contratto. Ove il Comune ritenga che le figure professionali proposte non siano idonee allo svolgimento dell'attività contrattuale, ne darà comunicazione al Broker, il quale sarà tenuto a sottoporre una nuova proposta entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. Il Broker, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità e il Comune si riserva peraltro la facoltà di chiedere la sostituzione o l'integrazione delle risorse utilizzate;
11. garantire i servizi di cui al presente capitolato, anche attraverso incontri e riunioni, che dovranno essere effettuati al bisogno, e comunque almeno una volta ogni 4 mesi, presso la sede municipale del Comune. Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici del Comune. Il Broker si obbliga espressamente a garantire la reperibilità telefonica di tutti i soggetti sopra indicati nei giorni lavorativi almeno nelle fasce orarie 8.30 -14.00 e 14.30-19,00, indipendentemente da periodi congedo e/o malattia del proprio personale.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto ed è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.

Il Broker assume a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, al Comune, ai dipendenti di questo, ai terzi nonché alle cose di proprietà e pertinenza dei citati soggetti, con espressa esclusione del Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Il Broker è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l'attività di assistenza e consulenza svolta, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dei dipendenti o dei collaboratori o comunque delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.

Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi).

Il Broker è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei



COMUNE DI POLESSELLA

Provincia di Rovigo

contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008.

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, con massimali non inferiori agli importi stabiliti annualmente dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a garanzia della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, dell'impresa di brokeraggio verso terzi, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'affidamento.

Il Comune ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti del Comune.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il contratto si risolverà di diritto. Resta comunque ferma la responsabilità del Broker anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.

Ove il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative sopra descritte, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 9 - CORRISPETTIVO

L'affidamento, di cui al presente capitolato, non comporta per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro.

Il servizio del Broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

Il valore stimato dell'affidamento su base annua è presuntivamente quantificato in Euro 3.821,20.

Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con il Comune, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi. Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici nei confronti del Broker.

Il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello fissato dal Comune e risultante dall'affidamento.

Si precisa che in caso di avvicendamento tra società di Broker assicurativo, il Broker subentrante applicherà le provvigioni iscritte nei precedenti contratti assicurativi fino alla scadenza degli stessi.



COMUNE DI POLESSELLA

Provincia di Rovigo

ART. 10 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'affidamento, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e si obbliga a versarli alle compagnie interessate, in nome e per conto del Comune, nei termini e con le modalità convenuti con le Compagnie stesse.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

ART. 11 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, il Broker è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, il Broker dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il Comune, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, non ha l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sono presenti rischi da interferenze perché trattasi di attività intellettuale.

ART. 12 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque:

- dopo la trasmissione di copia della polizza assicurativa di cui al successivo art. 14;
- dopo l'individuazione della struttura organizzativa dedicata all'Ente per l'espletamento del servizio, del responsabile dell'affidamento e del personale dedicato di cui al precedente art. 7.

ART. 13 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Broker affidatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, non sono opponibili al Comune, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti *di qualificazione professionale necessari*, effettuato le comunicazioni previste dalle norme vigenti e il Comune, destinatario delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.



COMUNE DI POLESILLA

Provincia di Rovigo

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Broker aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo contrattuale riferito all'intero periodo di appalto, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa nei modi e nei termini previsti dall'art. 103 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione dovrà essere "a prima richiesta", prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune.

Il Broker è tenuto, in qualsiasi momento, su richiesta del Comune, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti il deposito cauzionale

La restituzione della cauzione (svincolo della polizza fideiussoria) avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali saranno ad esclusivo carico del Broker.

ART. 16 – INADEMPIENZE E PENALI

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti, il regolare funzionamento e andamento del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'affidamento al Broker con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni qualora si verificasse, da parte di quest'ultimo, il ripetersi di inadempimenti rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte del Comune, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- Euro 500,00 (cinquecento), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- Euro 100,00 (cento), per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Comune per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro.



COMUNE DI POLESILLA

Provincia di Rovigo

ART. 17 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'affidamento regolamentato dal presente capitolato.

ART. 18 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni della legge italiana. Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del contratto di brokeraggio assicurativo sarà competente il foro di Rovigo.